



# COMUNE DI CASTELFRANCI

Provincia di Avellino

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 27-06-2024

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU TRATTO DI STRADA CONTRADA SAN MARCIANO - CANTIERE RELATIVO AL P.D.C. 3/2023**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di giugno, il Sindaco Dott. Generoso CRESTA

### PREMESSO:

- Che l'Impresa Di Minico Nicola con sede in Via Maleprandi n.19, Bonito (AV) deve occupare temporaneamente il tratto di strada comunale alla contrada San Marciano per eseguire le opere relative al P.d.C. n.3/2023 "Lavori di costruzione di un muro di contenimento a mensola in c.a., individuato al Catasto Fabbricati p.lla 995 del foglio di mappa n.6".

### CONSIDERATO:

- Che l'interruzione temporanea del tratto di strada è motivato dal fatto che i lavori si svolgeranno necessitano temporaneamente dell'intero tratto stradale;
- Che le operazioni di cui sopra interagiscono con il traffico veicolare della Strada comunale e che pertanto, per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende necessaria l'interruzione temporanea del traffico.

### VISTI:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 del (Nuovo Codice della Strada).
- l'art. 42 comma 3 lettera c) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada).
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ORDINA

per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, l'interruzione temporanea del traffico, regolato da segnaletica adeguata lungo la strada comunale C.da San Marciano nel territorio del Comune di Castelfranci nel giorno 29 giugno 2024, limitatamente agli orari di cantiere necessari all'esecuzione dei lavori.

- La riapertura al regolare transito lungo la suddetta Strada comunale potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del D.P.R. 495/1992.

- In deroga alle limitazioni di portata vengono autorizzati al transito gli automezzi necessari per i lavori a farsi (superiori a 7 t).
- Qualora le lavorazioni terminassero in anticipo, l'Impresa suddetta dovrà rimuovere nel più breve tempo possibile il cantiere, ripristinando il regolare transito sulle carreggiate.
- L'Impresa suddetta incaricata di provvedere, secondo quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. n.495/1992, alla delimitazione con idonea recinzione dell'area di cantiere, a provvedere alla definizione dei percorsi pedonali separati dalle aree di cantiere anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne, alla predisposizione di segnaletica adeguata alle suddette lavorazioni.
- L'Impresa suddetta dovrà inoltre vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
- La presente Ordinanza dovrà essere affissa in copia in prossimità del cantiere stradale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Dott. Generoso CRESTA